

Comune di Striano - Autore:DE ROSA ANGELA

Proprietà della eMail:

Data di Spedizione 30/11/21 11:24:10

Tipo posta-certificata

Mittente annunziatacordasco@cgn.legalmail.it

Autore gipaciello

Oggetto POSTA CERTIFICATA: PARERE N. 22

Testo

Allegati:

Verbalen.22-ParereRevisionePartecipazionisocietarie2020.pdf.p7m 

originalMessage.eml

Smistamento/Altri destinatari interni

SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI



Comune di Striano



c.1978_0017801/2021

Prt.G.0017801/2021 - E - 30/11/2021 11:31:41

Smistamento: SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI

	COMUNE DI STRIANO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI Via Sarno n. 1
	<i>TEL. 081/8276202 - FAX 081/8276103</i> <i>C F 01226000634</i>
	Sito web: www.comune.striano.na.it PEC: protocollo@pec.striano.gov.it

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

n. 22 del 30/11/2021

-

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART.20, D.LGS. 19.8.2016, N.175, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 16.6.2017, N.100**

L'organo Di Revisione
Il Revisore unico
Annunziata Cordasco

Il Revisore dei conti Revisore Unico Annunziata Cordasco, *nominato con Delibera Comunale n. 44 del 28 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:*

VISTA

la richiesta di parere, prot. Comune di Striano Smistamento: SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI
Prt.G.0017670/2021 - data 26.11.2021 tramite posta elettronica;

VISTA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni EX ART.20, D.Lgs. 19.8.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n.100;**

RICHIAMATO l'art.239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, il quale prevede:

- Al comma 1, lettera b. 3), che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;
- Al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile della previsione di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori".

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" integrato e modificato dal D.Lgs. correttivo 16 giugno 2017 n. 100, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica con il quale il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute richiedendo agli Enti Locali di eseguire entro il 30.09.2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con cadenza periodica annuale;

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale **N. 37/2020 del 28/12/2020**, con la quale veniva approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune **alla data del 31 Dicembre 2019**, accertandole come da apposita relazione tecnica, disponendo, sulla base delle analisi e delle valutazioni svolte in merito, di mantenerle, escludendo l'alienazione e l'adozione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., per le motivazioni distintamente indicate accanto a ciascuna di esse;

VISTO l'art. 20 del D.LGS. 175/2016 che prevede l'obbligo di effettuare "annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo ove ne ricorrono i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" entro il 31.12 di ciascun anno;

Tenuto conto che: l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organismi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali nonché attraverso la riduzione delle relative enumerazioni;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20, del D. Lgs. 19.8.2016, n.175, come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017, n.100”;

Considerato che, a seguito degli atti istruttori redatti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni dirette societarie detenute, indicate nella relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale i risultati attesi dal piano di revisione ordinaria sono i seguenti:

Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno S.p.a.	0,32%	Sussistono le condizioni per il mantenimento in quanto trattasi di attività riconducibili al combinato disposto di cui all’art. 4, comma 2 lett. b) ed e) del d.lgs. n.175/2016 e di cui all’art. 26, comma 7, del d.lgs. n.175/2016. Come comunicato all ‘agenzia con nota pec prot. 16888/2021.
Consorzio ASMEZ	0,12%	Il Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c., non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D. Lgs. n.175/2016
Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano – A.T.O. Napoli 3	0,47%	Trattasi di consorzio di funzioni per espressa previsione normativa, per cui si ritiene che tale partecipazione non possa rientrare nel processo di razionalizzazione di cui al D. Lgs. n. 175/2016 - Attualmente il Consorzio risulta in liquidazione
Ente Idrico Campano	€ 0,50 per abitante	Trattasi di consorzio di funzioni per espressa previsione normativa, si ritiene che tale partecipazione non rientrare nel processo razionalizzazione di cui al D. Lgs. 175/2016.IL Comune di Striano aderito con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2016.
A.T.O. Napoli 3 – Ambito territoriale ottimale NAPOLI 3	0,77 %	Trattasi di consorzio di funzioni per espressa previsione normativa, per cui si ritiene che tale partecipazione non possa rientrare nel processo di razionalizzazione di cui al D. Lgs. n. 175/2016

VISTO

LE LINEE GUIDA del DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI del 23.11.2018, aventi ad oggetto la ‘Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016’ ed il ‘Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014’, dalle quali si evince che:

- I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute.
- Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.
- L'art. 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, se ricorrano i presupposti previsti dal comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Il provvedimento deve contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

VISTO

- **l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute effettuato dai servizi e uffici comunali competenti;**
- **i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi LL.PP. – Patrimonio ed Economico e Finanziario del Comune di Striano;**

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Revisore

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto invitando l'Ente ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione del Consiglio Comunale in questione.

li, 30 novembre 2021

Il Revisore unico
Annunziata Cordasco